

[www.asloristano.it](http://www.asloristano.it)

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
Direttore: Dott. Roberto Puggioni

U.O. SICUREZZA ALIMENTARE

Prot. 2800

Oristano li, 22 GIU. 2011



Al S.U.A.P.  
COMUNI TERRITORIO ASL 5

DIREZIONE UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI  
Via Vandalino Casu  
09170 ORISTANO

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI  
Via Lazio, 90  
09170 ORISTANO

CONFAGRICOLTURA ORISTANO  
Via Battista Casu, 8  
09170 ORISTANO

COLDIRETTI FEDERAZIONE PROV.LE ORISTANO  
Via Cavour, 4  
09170 ORISTANO

ASSOCIAZIONE RISICOLTORI ORISTANESI  
A.R.O. SOC.COOP  
Via XX Settembre, 41  
09170 ORISTANO

UFFICIO STAMPA  
SEDE



Oggetto: notifiche e registrazioni delle imprese alimentari (aziende agricole) di competenza Servizio igiene alimenti e nutrizione (S.I.A.N.) ai sensi del Regolamento Comunitario 852/2004 art. 6, Accordo

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio  
Dott. Roberto Puggioni

Via Carducci, 35  
09170 Oristano  
Tel 0783/3471 Fax 0783/70034  
Posta Elettronica  
[sian@asloristano.it](mailto:sian@asloristano.it)  
Posta Elettronica Certificata  
[sian@pec.asloristano.it](mailto:sian@pec.asloristano.it)

 ASL Oristano

Pag. 1 di 3

Stato Regioni del 29/04/2010 e L.R. N° 3/2008 art. 1 comma 21 - Produzione primaria (aziende agricole).

Con riferimento all'oggetto, si intende con la presente richiamare l'attenzione degli Enti e Associazioni in indirizzo sulla normativa che prevede l'obbligo da parte dei produttori primari, e nello specifico delle aziende agricole, di presentare al SUAP del Comune ove insiste l'attività la DJAAP e il relativo Allegato E-1 (notifica igienico sanitaria) necessari per la registrazione presso lo scrivente organo ufficiale di controllo.

Sono interessati alla presentazione della notifica ai fini della registrazione, i produttori primari che effettuano una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, esclusi quelli la cui attività è limitata (Reg. 852/2004/CE art 1, comma 2, lettere c.e.d) :

1. alla fornitura diretta e occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale in ambito locale;
2. alla fornitura diretta e occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;

Per livello "LOCALE" si intende identificato il territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e il territorio delle Province contermini, onde garantire la presenza di un legame diretto tra azienda di origine e il consumatore finale (come definito nel 11° Considerando del Regolamento 852/2004/CE); per "FORNITURA DIRETTA" di piccoli quantitativi di prodotti primari si intende la cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale o dell'esercente di un esercizio di commercio al dettaglio di prodotti primari otteniti nell'azienda stessa a condizione che tale attività sia marginale rispetto all'attività principale.

Per quanto sopra ricordato, onde evitare le previste sanzioni per omessa comunicazione di inizio attività (D.Lgs 193/2007 art. 6, comma 3), si invitano le SS.LL. a voler informare i soggetti interessati in relazione al rispetto puntuale della normativa sopra richiamata utilizzando le modalità ritenute più opportune.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.



IL RESPONSABILE U.O. SICUREZZA ALIMENTARE

(Dott. Francesco Cossu)

